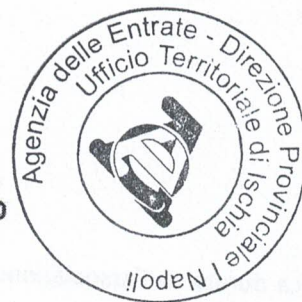


STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO



Articolo 1

L'Associazione "Il Sorriso dei Bambini Onlus", è stata costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.460. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L'Associazione "IL SORRISO DEI BAMBINI ETS", già riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 alla data di entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 125, è adeguata alle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.»

Articolo 2

L'Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, è indipendente da enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro ed ha sede legale nel comune di Procida alla via Principe Umberto 75.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune di Procida non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero l'acronimo di "Onlus" che vengono inseriti in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo settore ovvero l'acronimo di "ETS" che vengono inseriti negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.»

Articolo 3

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località.



Articolo 4

La durata dell'associazione è stabilita fino al **31 dicembre 2120** (duemilacentoventi).

Può essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 5

L'Associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo finalizzate alla solidarietà internazionale attraverso l'assistenza umanitaria.

Essa ha come oggetto esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e in particolare:

1) La promozione e protezione dei diritti dei minori in Italia ed in ogni parte del mondo.

L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.

2) La promozione di una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;

3) La promozione l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

4) L'educazione di minori svantaggiati o in fuga dai conflitti, all'interno di strutture organizzate che ospitano minori disagiati.

Articolo 6

Sono vietate tutte le attività diverse da quelle istituzionali tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, come previsto dal comma 1, lettera c), D.L.



460/1997.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.».

L'Associazione potrà svolgere anche attività rivolte alla testimonianza e alla diffusione dei principi umanitari, al reclutamento degli operatori umanitari, alla raccolta di fondi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché ogni altra attività di sensibilizzazione istituzionale come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali.

PATRIMONIO

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 7.1. Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
- 7.2. Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione.

Articolo 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:



a) il reddito da patrimonio;

b) i contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) i contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

d) le entrate derivanti da convenzioni;

e) i beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;

f) le oblazioni, donazioni, lasciti che pervengono da persone fisiche e giuridiche che possano essere accettati nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività di cui all'art. 5;

g) i contributi, sussidi, elargizioni da parte dei privati cittadini, società, enti pubblici e privati;

h) le attività finanziarie derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;

i) le entrate derivanti dalle quote associative annuali degli associati;

j) qualsiasi altra entrata che possa concorrere all'aumento patrimoniale in linea di rigida coerenza con le politiche di raccolta fondi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

È vietato all'Associazione distribuire anche in via indiretta, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il





precedente periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.»

Articolo 9

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'anno successivo che verrà ratificato dall'Assemblea che approverà il bilancio consuntivo e il bilancio sociale dell'anno precedente da depositarsi, a cura del Tesoriere, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

SOCI

Articolo 10

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'associazione stessa. Sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che ottengano risposta positiva. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 11

I membri dell'associazione si distinguono in:

11.1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

11.2. Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative socio-assistenziali;

11.3. Soci Onorari. Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'associazione.

Articolo 12

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri. La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. La qualità di Socio si perde per:

13.1. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

13.2. Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

13.3. Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione;

13.4. Mancato pagamento della quota associativa annuale. Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA



Articolo 14

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari.

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati che alla data della seduta siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, non abbiano presentato comunicazione di recesso e per i quali non sia stato emesso provvedimento di esclusione.

In deroga all'art. 24, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, hanno diritto di voto tutti gli associati che risultano iscritti nel registro degli associati alla data dell'Assemblea.

Legalmente convocata e regolarmente costituita, l'Assemblea degli associati rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità col presente Statuto, vincolano tutti gli associati compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

All'Assemblea degli associati è consentita l'espressione del voto per corrispondenza, elettronico o per delega, in sede ordinaria e straordinaria.

In caso di assenza o impedimento, l'associato potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta o in formato elettronico, da altro associato.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati fosse composta da meno di 500 membri ciascun associato potrà essere portatore di tre deleghe di voto sia in sede ordinaria che straordinaria.

Qualora l'Assemblea degli associati fosse composta da più di 500 membri ciascun associato potrà essere portatore di due deleghe di voto, sia in sede ordinaria che straordinaria.

È ammesso il voto elettronico o per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro software secondo le modalità indicate dal



R.O.I nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 del D.lgs. n. 117/2017.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione della "Relazione Morale" sulle attività presentata dal Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale presentati dal Consiglio Direttivo, per la ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio medesimo e per la presentazione e votazione delle mozioni presentate dagli associati.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per le delibere inerenti le modifiche statutarie, per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Presidente dell'Assemblea, nominato dall'Assemblea stessa, che ne stabilisce anche i compiti e le responsabilità.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza di voti degli associati presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza fisica, a distanza o per delega, di almeno i tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti nelle modalità sopra espresse.



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non partecipano al voto per evitare un conflitto d'interesse.

Articolo 15

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e distribuito agli associati per posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione specificando la data, l'ora, la sede dell'incontro – sempre in territorio nazionale – e le materie da trattare; in caso di urgenza, l'Assemblea degli associati è convocata a mezzo telefono, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 16

Ogni Socio Ordinario, Fondatore o Onorario, che non sia moroso nel versamento della quota associativa, ha diritto a un voto.

Articolo 17

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione della "Relazione Morale" sulle attività presentata dal Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio sociale e del bilancio consuntivo il quale dovrà essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo;
- c) la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- e) la decisione sulle mozioni presentate dagli associati;



- f) la determinazione della quota associativa annuale;
- g) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- h) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo di controllo;
- i) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- j) la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- k) l'ammissione dei nuovi associati e la dichiarazione di decadimento degli associati perdenti diritto;
- l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- m) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- n) lo scioglimento dell'Associazione;
- o) la nomina dei liquidatori;
- p) la devoluzione del patrimonio residuo.

Nel caso in cui il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, spetta altresì all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti assembleari, nonché la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili salvo indicazioni di attuazione pratica nei confronti del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In

seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio resta in carica per tre anni.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, e un Tesoriere.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce, anche in teleconferenza, almeno una volta l'anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla

carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea degli associati:

- a) le domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti associato;
- b) l'ammontare della quota associativa annuale;
- c) la decisione in merito alla perdita della qualifica di associato;
- d) le modifiche statutarie;
- e) lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare l'Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare, con l'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vice Presidente fino alla data della successiva adunanza del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

SCIoglimento

Articolo 24

L'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

L'Organo di controllo è costituito da tre componenti nominati, anche tra associati, dall'Assemblea degli associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'Associazione, nel pieno

rispetto dell'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, regolarmente iscritto nell'apposito registro dei Revisori legali.

I Revisori dei Conti non associati partecipano di diritto all'Assemblea degli associati senza diritto di voto e tutti assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo potrà curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Articolo 25

I revisori hanno il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione.

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri esercita, a richiesta di chi abbia interesse, l'attività giurisdizionale sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e associati.

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea degli associati, è composto di tre membri effettivi e di un supplente scelti tra persone dotate di conoscenza della realtà dell'Associazione e di riconosciuta autorevolezza, che non svolgano attività retribuita dall'Associazione Il Sorriso dei Bambini.

I Probiviri durano in carica sette anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cunne'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts.



Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il 11/05/2016
N. 57 Serie 3
Esatti Euro 200,00
Euro (Duecento/00)

L'ADDETTO DELEGATO
Lucia DI MEGLIO



Ministero dell'Interno
Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Asilo

Registrazione ad Asilo di _____
N. _____
Data _____
Firma _____
Euro _____

L'ADDETTO DELEGATO
L. DI N. 1000



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE E NUOVO STATUTO

Associazione "IL SORRISO DEI BAMBINI ETS"

L'anno duemilaventisei il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Il Sorriso dei Bambini ETS, codice fiscale 91015350639, con sede in Procida alla via Principe Umberto 75, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno

1) Aggiornamento art 10 statuto associazione

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto sociale e per designazione unanime dei presenti, il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Giovanni Marino, il quale constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che è intervenuto il Consiglio Direttivo nella sua totalità e che sono presenti tutti i soci. Il Presidente dichiara perciò l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto. Viene nominato segretario il sig. Carmine Marino

ORDINE DEL GIORNO

1) VARIAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE

Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

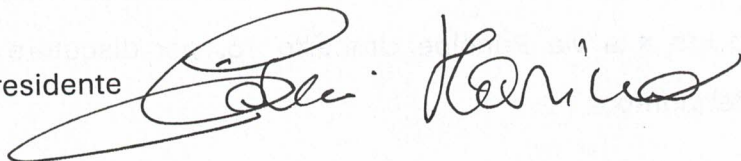
La discussione ha per oggetto la necessità di aggiornare il disposto dell'art.10. Il Presidente illustra esaurientemente ai presenti l'opportunità di aggiornare l'articolo 10 dello statuto. Terminata la discussione, l'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente e

DELIBERA

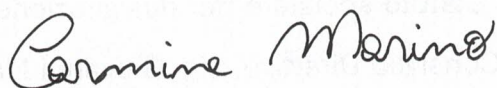
l'aggiornamento dell'art 10 e il nuovo testo dello statuto che regolerà d'ora innanzi la vita dell'Associazione, così come illustrato dal Presidente. Tale testo, che di seguito si riporta, forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,45.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Marino", written over a horizontal line.

Il segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmine Marino", written over a horizontal line.



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

PROCIDA



COGNOME / SURNAME

MARINO

NOME / NAME

GIOVANNI

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

NAPOLI (NA) 09.01.1968

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

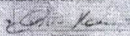
175

EMISSIONE / ISSUING

09.02.2022

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



CA98082LE



4805



484246

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

09.01.2033

C<ITACA98082LE8<<<<<<<<<<<<
6801092M3301096ITA<<<<<<<<<<<<
MARINO<<GIOVANNI<<<<<<<<<<<<